

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 1952

(143<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDI

del Vice Presidente ROMANO DOMENICO

### INDICE

#### Disegni di legge :

(Approvazione)

« Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato col decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 » (N. 2586):

TOMMASINI, *relatore* . . . . . Pag 1591

(Discussione e approvazione)

« Potenziamento della ferrovia Trento-Malè » (N. 2433-bis) (Approvato dalla Camera ai deputati):

TOSELLI, *relatore* . . . . . 1582  
BUZZA . . . . . 1582  
TISSI . . . . . 1583  
PANETTI . . . . . 1583, 1584  
PRESIDENTE . . . . . 1583  
MARTINI . . . . . 1584

« Assegnazione di somme da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli Aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della I Giunta U.N.R.R.A. - C.A.S.A.S. (N. 2657) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CANEVARI, *relatore* . . . . . Pag. 1585, 1586  
BUZZA . . . . . 1585  
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . . . 1586

« Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori » (N. 2599) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . . 1586, 1589  
VACCARO . . . . . 1587  
BUZZA . . . . . 1588, 1590; 1591  
LANZARA . . . . . 1588, 1589  
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . . . . 1588, 1589, 1591  
FERRARI . . . . . 1589  
PISCITELLI . . . . . 1589, 1590  
MARTINI . . . . . 1590, 1591  
TOMMASINI . . . . . 1590

La riunione ha inizio alle ore 9,25.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Canevari, Cappellini, Corbellini, Ferrari, Genco, Lanzara, Lopardi, Mancini, Martini, Massini, Meacci, Ottani, Panetti, Piscitelli, Priolo, Romano Domenico, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro e Voccoli.

Sono altresì presenti alla riunione i senatori Benedetti Luigi e Gavina, in sostituzione rispettivamente dei senatori Sanmartino e Pucci, a norma dell'articolo 18 del Regolamento, per la discussione del disegno di legge n. 2433-bis.

Interviene inoltre il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi.

GENCO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Potenziamento della ferrovia Trento-Malè** »

(N. 2433-bis) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Potenziamento della ferrovia Trento-Malè », approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico alla Commissione che la 5<sup>a</sup> Commissione finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Toselli.

TOSELLI, *relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la nostra Commissione ha già ripetutamente trattato il problema della ricostruzione della ferrovia Trento-Malè. Il disegno di legge in esame, che prevede lo stanziamento di 454.600.000 lire, da aggiungersi al fondo di 2 miliardi e 300 milioni già stanziato con legge 2 aprile 1951, comprendeva in origine anche l'erogazione di talune somme destinate al completamento delle ferrovie Motta-Schettino-Regalbuto e Alcamo diramazione-Trapani, ed in tale forma venne da noi approvato. Senonchè, nella seduta del 18 luglio 1952, la competente Commissione della Camera dei deputati deliberò di stralciare dal disegno di legge la parte relativa al potenziamento della Trento-Malè, per consentire un riesame del problema da parte degli organi ministeriali, mentre venivano senz'altro approvate le norme concernenti le due ferrovie siciliane. Successivamente, nella seduta del 15 ottobre 1952, la Commissione della Camera deliberava tuttavia di approvare integralmente lo stanziamento di lire 454 milioni e 600 mila lire per la Trento-Malè, limitandosi ad inserire nel disegno di legge una modificazione, suggerita dalla Commissione finanze e tesoro,

intesa ad imputare lo stanziamento stesso non più all'esercizio finanziario 1951-52 ma a quello 1952-53.

A prescindere dal parere già espresso dalla Commissione nel corso delle discussioni precedenti, ritengo che oggi la nostra Commissione possa limitarsi all'approvazione di questa variante, sulla quale mi pare che non ci sia da obiettare nulla, in quanto anche la Commissione finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, senza riprendere il dibattito circa le caratteristiche tecniche della linea, che alcuni vorrebbero fosse a scartamento ridotto ed altri a scartamento normale. Debbo comunicare alla Commissione che ho avuto occasione di conferire con i rappresentanti della Regione, i quali hanno ribadito la tesi che lo scartamento normale debba avere la preferenza nei confronti dello scartamento ridotto. Anche ad essi ho fatto presente che la deliberazione in proposito non è di competenza della Commissione, bensì esclusivamente degli uffici tecnici del Ministero dei lavori pubblici, i quali dovranno procedere ad un esame comparativo delle due possibili soluzioni, che tenga conto di vari coefficienti economici e di esercizio la cui conoscenza sfugge alla nostra Commissione. Tuttavia, poichè la Commissione della Camera, a conclusione della discussione del disegno di legge, ha votato un ordine del giorno con cui si prega il Ministro competente di non prendere decisioni definitive in merito allo scartamento senza avere prima consultato i rappresentanti della Regione, ritengo che la nostra Commissione possa approvare il disegno di legge, rivolgendo al Ministro competente una analoga raccomandazione, ed in tal senso presenterò un ordine del giorno.

BUIZZA. Per meglio puntualizzare la questione, ritengo opportuno richiamare alla Commissione i precedenti del disegno di legge più minutamente di quanto ha fatto il relatore.

Noi abbiamo approvato in un primo tempo il disegno di legge che autorizzava la spesa di 2 miliardi e 300 milioni per la ricostruzione della ferrovia Trento-Malè, disegno di legge che venne approvato dalla Camera e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Tuttavia, poichè dal momento in cui si compilò il primo progetto al momento della attuazione dei lavori la spesa preventivata aumentò di 454 milioni e 600 mila lire,

per far fronte a tale maggior onere venne presentato apposito disegno di legge, che prevedeva anche lo stanziamento di altre somme per il completamento delle ferrovie Motta-Schettino-Regalbuto ed Alcamo diramazione-Trapani.

Tale disegno di legge, da noi approvato, passava quindi alla Camera dei deputati, la cui Commissione competente riteneva opportuno scinderlo in due disegni di legge distinti, uno riguardante la Trento-Malè e l'altro le ferrovie Motta-Schettino-Regalbuto e Alcamo diramazione-Trapani. Con ciò non si faceva altro che modificare la forma del disegno di legge, che sostanzialmente rimaneva così come noi l'avevamo approvato. In conclusione, poichè noi abbiamo approvato in un primo tempo il disegno di legge originario, e in un secondo tempo quello, risultante dallo stralcio effettuato dalla Camera, relativo al completamento delle due ferrovie siciliane, dobbiamo adesso approvare il secondo disegno di legge risultante dallo stralcio, vale a dire quello oggi in esame, concernente il potenziamento della Trento-Malè.

In merito, non vedo quali novità ci possano essere: abbiamo votato due volte la ricostruzione della Trento-Malè, approvando lo stanziamento di lire 2.300 milioni previsto dalla legge 2 aprile 1951 nonchè l'aumento di spesa di lire 454.600.000 stabilito dal disegno di legge in discussione, già da noi approvato, come ho detto, nella sua formulazione primitiva; abbiamo prospettato l'opportunità di migliorare la rete stradale esistente, anzichè ricostruire la ferrovia, istituendo eventualmente un servizio di filovia; abbiamo infine esaminato anche la proposta di trasformare la Trento-Malè da una ferrovia a scartamento ridotto a una ferrovia a scartamento ordinario, e in conclusione abbiamo approvato la proposta di potenziamento e la relativa spesa definitiva di 2 miliardi, 754 milioni e 600 mila lire. Non vedo quali nuovi elementi possano sopraggiungere, tali da indurci a modificare questa decisione, per cui sono del parere che il presente disegno di legge debba essere approvato così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

TISSI. Sono d'accordo con quanto ha detto il relatore, e cioè che sia opportuno approvare

il disegno di legge, per dare alla Regione la possibilità di sistemare le comunicazioni della Val di Non e della Val di Sole, che attualmente si trovano in condizioni deprecabili. Non credo che sia il caso di entrare in una discussione tecnica sull'adozione dello scartamento ridotto o di quello normale, in quanto ogni decisione in merito spetta agli organi ministeriali competenti. Dirò solo che personalmente riterrei preferibile alla ferrovia una buona strada, che consentirebbe di soddisfare in modo assai più adeguato e moderno le esigenze della zona. Siccome, tuttavia, il problema rimane aperto, d'accordo con il relatore, ritengo che, pur approvando il disegno di legge, sia opportuno votare anche un ordine del giorno nel quale si inviti il Ministero competente a riesaminare la questione insieme ai rappresentanti della Regione. A tale proposito presento un ordine del giorno, il cui testo è analogo a quello dell'ordine del giorno votato dalla competente Commissione della Camera.

PANETTI. Debbo osservare che la possibilità che venga modificato l'antico progetto, trasformando lo scartamento ridotto in scartamento normale, porterebbe come conseguenza l'aumento della spesa, e quindi si renderebbe necessario un nuovo disegno di legge che preveda un ulteriore stanziamento, dato che la spesa di 454 milioni, che si aggiunge a quella contemplata dall'antico preventivo, dovrebbe essere almeno raddoppiata, in quanto si renderebbero necessari la modifica del tracciato ed altri lavori, che potrebbero apparire giustificati soltanto nel caso che la linea in questione potesse essere utilizzata per le comunicazioni internazionali.

In conclusione, riterrei per il momento inopportuno prospettare una soluzione più ampia di quella implicitamente prevista dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il limite massimo di lire 2.300 milioni stabilito dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1951, n. 294, per il corrispettivo di concessione re-

lativo alle opere di trasformazione della sede e degli impianti della ferrovia Trento-Malè è elevato a lire 2.754.600.000.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 454.600.000.

È data facoltà ai Ministri per i trasporti e per il tesoro, una volta determinato con proprio decreto il definitivo corrispettivo da assentire, di effettuare pagamenti per opere effettivamente eseguite, anche in pendenza della stipula dell'atto previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1951, n. 294.

Detti pagamenti potranno essere fatti a misura della esecuzione dei relativi lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa ritenuta ammissibile, in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un cinquantesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.

Come i colleghi ricorderanno, il testo di questo articolo venne soppresso, per motivi di ordine formale, nel disegno di legge n. 2433-B in quanto di tale disegno di legge, come ha rilevato il relatore, la Camera dei deputati aveva approvato le sole disposizioni concernenti il completamento della ferrovia Motta-Schettino-Regalbuto e Alcamo diramazione-Trapani, stralciando quelle concernenti il potenziamento della ferrovia Trento-Malè, che formano oggetto del disegno di legge attualmente al nostro esame. Metto pertanto ai voti l'articolo 1, di cui ho dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1952-53 sul capitolo 57.

Alla copertura della spesa sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento sul capitolo 51 dello stato di previsione predetto, restando corrispondentemente ridotta la autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 1951 n. 15, relativa-

mente alla quota a carico dell'indicato esercizio finanziario.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi sono ora due ordini del giorno. Il primo, presentato dal relatore, senatore Toselli, è così formulato:

« La 7ª Commissione permanente, nell'approvare il disegno di legge: «Potenziamento della ferrovia Trento-Malè» (2433-bis) esprime il voto che i Ministri competenti non abbiano ad addivenire ad alcuna decisione sulla scelta dello scartamento senza avere prima sentito i rappresentanti del Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige ».

PANETTI. Per le ragioni già esposte in sede di discussione generale dichiaro di astenermi dal votare questo ordine del giorno.

BUIZZA. Dichiaro di astenermi.

MARTINI. Mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal relatore, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il secondo ordine del giorno, presentato dal senatore Tissi, è del seguente tenore:

« La 7ª Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) mentre approva il disegno di legge n. 2433-bis, che stabilisce lo stanziamento di altre 454.600.000 lire per il potenziamento della ferrovia Trento-Malè, impegna il Ministro dei trasporti a non emanare provvedimenti di scelta fra la ricostruzione a scartamento normale e quella a scartamento ridotto, prima di aver udito i rappresentanti del Consiglio Regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, che si è pronunciato per lo scartamento normale, e prima di aver sottoposto i pareri e i dati che saranno forniti dai rappresentanti della Regione agli organi tecnici ministeriali per un riesame del problema ».

Domando al senatore Tissi se insiste perchè il suo ordine del giorno venga messo in votazione.

TISSI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno del senatore Tissi, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**« Assegnazione di somme da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli Aiuti Internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della I Giunta U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. » (N. 2627)**  
*(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di somme da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) alla Amministrazione degli Aiuti internazionale per la prosecuzione del programma di assistenza generale della I Giunta U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. », già approvato dalla Camera dei deputati.

CANEVARI, *relatore*. Fra gli aiuti diversi concessi al nostro Paese dalla Missione M.S.A. figura l'assegnazione straordinaria di 4,2 milioni di dollari per il settore dell'edilizia popolare. Non essendo possibile impiegare direttamente i dollari a tale scopo, le autorità americane hanno consentito l'utilizzo della somma nei programmi generali di acquisto e la conseguente destinazione alla costruzione di case del ricavo in lire delle merci acquistate.

È noto che con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, si è ratificato e si è data piena ed intera esecuzione all'accordo di cooperazione economica fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America concluso a Roma il 28 giugno 1948; e all'articolo 2 si è stabilito che, al di fuori dei prelievi precedentemente indicati nello stesso articolo, la utilizzazione del conto speciale doveva essere approvata con legge. Si è provveduto così al prelevamento di cinque miliardi per

l'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., prima Giunta, con la legge 22 febbraio 1951, n. 188, e con simile disegno di legge si deve ora provvedere per il prelievo della somma corrispondente ai 4,2 milioni di dollari.

La somma di 4,2 milioni di dollari è da calcolarsi al tasso di cambio di lire 625 e corrisponderebbe a lire 2.625 milioni. Poichè, da questa cifra si deve togliere il 5 per cento da riservare alla Missione M.S.A., a norma del comma quarto dell'articolo 4 della Convenzione che ho già citato, alla U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. sarebbero quindi assegnate al netto 2.493.750.000 lire.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla Camera dei deputati dalla quale è stato trasmesso al Senato in data 23 ottobre. Sarei molto lieto di raccomandarlo alla pronta approvazione della Commissione senonchè è bene osservare che la prima Giunta U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., alla quale sarebbe destinato questo fondo, non ha solo lo scopo di costruire nuove case e di affittarle ai senza tetto, ma anche quello di aiutare i più bisognosi fra i sinistrati a riparare o ricostruire la casa di loro proprietà, concedendo loro il trasporto gratuito di materiali edilizi ed una quota parte di mano d'opera in conto del contributo dello Stato, ed attuando un servizio di assistenza sociale in favore degli assegnatari. Il servizio « aiuti per le riparazioni », per disposizione dell'onorevole Ministro dei lavori pubblici, che è Presidente del Comitato U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., fu fatto sospendere perchè rivelatosi eccessivamente costoso, ed è in via di liquidazione. Poichè non vorrei che l'assegnazione del fondo di 2.493.750.000 lire ritardasse tale liquidazione, sarebbe opportuno specificare che la nuova concessione è fatta per incrementare il solo programma delle nuove costruzioni da locare ai senza tetto. Proporrei pertanto di aggiungere al secondo comma dell'articolo 1 le parole: « e sarà da essa investita in nuove costruzioni ». Propongo quindi l'approvazione del disegno di legge con questa modificazione.

BUIZZA. Poichè credo che questa somma verrà senz'altro destinata alla sola costruzione di nuove case per i senza tetto anche se ciò non sarà esplicitamente stabilito dalla legge, riterrei opportuno approvare il provvedimento

senza modificazioni allo scopo di evitare il ritardo che deriverebbe dal ritorno di esso alla Camera dei deputati.

Vorrei inoltre suggerire che la sigla C.A.S.A.S. venisse stampata uniformemente in tutto il disegno di legge, dove viceversa si legge anche « Casas ».

CANEVARI, *relatore*. Il richiamo del senatore Buizza relativo al ritardo che deriverebbe dal rinvio del disegno di legge alla Camera dei deputati ha un valore effettivo in quanto il provvedimento è urgente. In considerazione di ciò sarei disposto a ritirare l'emendamento se il rappresentante del Governo mi desse assicurazione che i fondi in questione verranno impiegati solo in nuove costruzioni. In tal caso credo sarebbe sufficiente che la Commissione votasse al riguardo un ordine del giorno.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo con il relatore circa l'opportunità che questi fondi vengano destinati esclusivamente a nuove costruzioni.

Senza dubbio, se questa condizione fosse stabilita in modo esplicito nel disegno di legge, il problema sarebbe risolto. Penso tuttavia che un ordine del giorno, specialmente se approvato all'unanimità, potrebbe avere lo stesso effetto, evitando così ogni ritardo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare dai fondi di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108, la somma di lire 2.493.750.000 da assegnarsi alla Amministrazione per gli aiuti internazionali per la prosecuzione del programma generale di assistenza U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., I Giunta.

Tale somma è amministrata dalla predetta I Giunta nel modo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1946, n. 236.

(È approvato).

#### Art. 2.

La I Giunta del C.A.S.A.S., entro i limiti numerici fissati dalle tabelle organiche del personale approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, Presidente del Comitato U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S., oltre ad assumere personale tecnico con contratto a termine, può avvalersi di personale dipendente dello Stato o degli enti pubblici.

La I Giunta del C.A.S.A.S. può ottenere dalla Cassa per il Mezzogiorno la concessione di opere da essa finanziate ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646.  
(È approvato).

#### Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio con propri decreti le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.

(È approvato)

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.  
(È approvato).

Metto ora ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Canevari e così formulato: « La 7ª Commissione permanente, nell'approvare il disegno di legge: "Assegnazione di somme da prelevarsi dalle disponibilità di cui alla legge 4 agosto 1948, n. 1108 (Fondo E.R.P.) all'Amministrazione degli Aiuti internazionali per la prosecuzione del programma di assistenza generale della 1ª Giunta U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S." (2627), esprime il voto che il Ministro dei lavori pubblici - dal quale l'U.N.R.R.A.-C.A.S.A.S. dipende - disponga perchè le somme assegnate dal disegno di legge siano investite soltanto in nuove costruzioni per i senza tetto ».

(È approvato all'unanimità).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori » (N. 2599)  
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione

dei piani regolatori», già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

*Articolo unico.*

A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani generali e dei piani particolareggiati di esecuzione previsti dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e fino alla emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della commissione edilizia comunale, può, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all'articolo 31 di detta legge, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato.

A richiesta del sindaco, e per il periodo suddetto, il prefetto, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione delle proprietà private che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

In ogni caso, le sospensioni suddette non potranno essere protratte oltre due anni dalla data della deliberazione di cui al primo comma.

Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica.

Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico, su cui riferirò io stesso.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, quando la Commissione approvò le norme in materia di piani di ricostruzione contenute nella legge 27 ottobre 1951, n. 1402, vi inserì un'articolo, già compreso nel decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 740, che attribuiva al Prefetto il potere di sospendere i lavori di costruzione e di riparazione di edifici che venissero eseguiti nel periodo intercorrente tra l'adozione del piano da parte del Comune e la sua approvazione, qualora detti lavori fossero tali da rendere più difficile ed onerosa l'attuazione del piano stesso.

La legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, non contiene nessuna disposizione che consenta

di salvaguardare l'integrità delle aree nel periodo tra la deliberazione comunale di adozione di un piano regolatore e l'emanazione del decreto di approvazione. I Comuni, in virtù dell'articolo 31 dell'attuale legge urbanistica, hanno bensì la facoltà di negare la licenza di costruzione, ma numerose decisioni del Consiglio di Stato hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti delle autorità comunali con cui si negavano tali licenze, in quanto, secondo il Consiglio di Stato, tra l'adozione del piano da parte del Comune e la sua approvazione le aree non si possono ritenere giuridicamente vincolate. Da ciò deriva la necessità di adottare un provvedimento transitorio, in attesa della riforma della legge generale sull'urbanistica, analogo a quello già approvato per i piani di ricostruzione. La relazione ministeriale, a conforto di questa tesi, cita la legislazione di numerosi Stati — Inghilterra, Francia, Jugoslavia, Polonia — che hanno disposizioni analoghe a quelle proposte col disegno di legge in discussione, che intende appunto fornire all'autorità comunale e prefettizia uno strumento idoneo ad eliminare gli inconvenienti che potrebbero verificarsi qualora ai privati fosse consentito di modificare a loro libito la situazione edilizia esistente al momento dell'adozione del piano regolatore. Indicato così lo scopo del disegno di legge, ritengo di poterne raccomandare l'approvazione agli onorevoli colleghi.

VACCARO. Premesso che, in linea di massima, io sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, debbo far presente che i piani di ricostruzione di numerose città colpite da bombardamenti aerei vengono approvati con molto ritardo, la qual cosa costringe i proprietari ad eseguire lavori prima dell'approvazione dei piani. Quindi, se è opportuno approvare questo disegno di legge, è tuttavia necessario anche che venga accelerata e sollecitata la procedura di approvazione dei piani.

PRESIDENTE. Faccio presente al senatore Vaccaro che il disegno di legge riguarda esclusivamente i piani regolatori, e non i piani di ricostruzione.

VACCARO. A titolo d'esempio, citerò il caso del piano regolatore di Cosenza, che è stato deliberato da ben sette anni in sede comunale, ma non è stato ancora approvato dal Ministero per cui l'attività edilizia è rimasta

paralizzata, con il risultato che non solo non si riesce a sviluppare la città ma neanche a ricostruirla là dove è stata bombardata.

BUIZZA. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge così come è poichè trovo giustificato che non solo venga imposto il vincolo alle aree soggette al piano regolatore, ma anche il divieto di modificare lo stato di fatto esistente al momento dell'adozione del piano tanto più che gli interessati hanno la possibilità di esperire il rimedio giurisdizionale, qualora si ritenessero lesi nei loro diritti da eventuali abusi delle autorità locali.

LANZARA. Per quanto sia pienamente d'accordo sull'opportunità del disegno di legge in esame, non vorrei che, nelle mani di qualche amministrazione, esso divenisse un'arma contro i proprietari che dovessero eseguire per necessità di cose determinati lavori. Pertanto, allo scopo di garantire maggiormente la regolarità e l'efficacia del provvedimento di diniego della licenza di costruzione da parte del Sindaco, proporrei di aggiungere, dopo le parole « provvedimento motivato », le altre « vistato dal Prefetto ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Innanzi tutto osservo che il disegno di legge non concerne i piani di ricostruzione, per i quali una disposizione analoga a quella oggi proposta per i piani regolatori esiste già, essendo esplicitamente stabilito dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, che, dal momento in cui il Consiglio comunale delibera di adottare un piano di ricostruzione, esso diventa vincolante anche in pendenza della approvazione ministeriale, per cui da quel momento il Prefetto ha la facoltà di impedire che i privati trasformino le loro proprietà in vista dell'approvazione del piano, una volta che esso sia venuto a conoscenza del pubblico, in modo da pregiudicarne l'attuazione.

Con questo disegno di legge si propone di istituire un'analoga disposizione anche per i piani regolatori, che, come è ovvio, hanno un'importanza enormemente maggiore dei piani di ricostruzione, i quali hanno carattere contingente. È avvenuto e avviene che dopo la pubblicazione e l'approvazione del piano regolatore da parte del Consiglio comunale, nelle more dell'approvazione del piano stesso da parte del Ministero, che richiede nor-

malmente un certo lasso di tempo, qualche proprietario esegua lavori nell'area che dal piano regolatore sarebbe vincolata per determinati usi, col risultato di rendere più onerosa e difficile la realizzazione del piano stesso. Questo disegno di legge ha appunto lo scopo di stabilire che il Comune, in attesa della deliberazione ministeriale, può negare qualunque autorizzazione ad eseguire lavori in contrasto con il piano regolatore. In passato è avvenuto, come ha fatto presente il relatore, che, essendo qualche Comune ricorso all'espedito di negare la licenza di costruzione, su parere della Commissione edilizia, si è visto poi bocciare il provvedimento da parte del Consiglio di Stato, che l'ha dichiarato illegittimo. Ciò ribadisce la necessità e l'opportunità di questo disegno di legge.

Circa la preoccupazione manifestata dal senatore Lanzara, faccio notare che nell'articolo unico del presente disegno di legge è stabilita una diversità di competenze: la competenza del sindaco e quella del prefetto. Mentre al sindaco viene concessa la facoltà di negare una licenza di nuova costruzione, quando tale costruzione sia in contrasto con il piano regolatore approvato in sede comunale, ma non ancora dal Ministero, al prefetto (e quivi è la garanzia contro quegli eventuali abusi di cui si teme) viene attribuita la facoltà di sospendere addirittura i lavori già in corso che risultino in contrasto col piano regolatore approvato dall'autorità comunale. Quindi vi è una specie di gradualità di interventi. Il far vistare dal prefetto il diniego del sindaco di una licenza di nuova costruzione (a parte il fatto che non so come si possa inquadrare nella legge comunale e provinciale) mi parrebbe del tutto superfluo, anche se fosse formalmente possibile: in sostanza infatti il sindaco deve, ove si presenti una domanda di nuova costruzione, esaminare soltanto se questa domanda contrasti o no col piano regolatore approvato e in via di perfezionamento in sede ministeriale, perchè, nel caso che il contrasto sussista, ha la facoltà, con questa disposizione, di respingere la domanda di licenza per nuova costruzione, mentre, nel caso che il contrasto non sussistesse, non potrebbe rifiutare la licenza, a meno che altri motivi non giustificassero il diniego.



D'altronde, anche a prescindere da queste considerazioni, permangono tutte le altre garanzie previste contro gli abusi di questo genere, giacchè è evidente che se un sindaco respingesse una domanda di nuove costruzioni con lo specioso pretesto che esse sarebbero in contrasto col piano regolatore, mentre ciò per avventura non fosse vero, rimarrebbe aperta la possibilità dell'impugnativa presso il Consiglio di Stato.

FERRARI. Desidero far presente al collega Lanzara che a mio parere le sue preoccupazioni non hanno ragion d'essere in quanto il piano regolatore approvato con regolare deliberazione del Consiglio comunale, deve essere sottoposto alla ratifica del prefetto. Ciò significa che l'autorità prefettizia, ratificando, riconosce che le norme contenute nel piano regolatore rispondono alle esigenze obiettive della città o del paese interessato. Pertanto, sussiste la piena garanzia, per tutti i cittadini, che i piani vengano compilati esclusivamente in base all'interesse collettivo ed ai criteri tecnici opportuni.

LANZARA. Faccio presente che, secondo il disegno di legge, verrebbe affidata al sindaco la facoltà di giudicare se le domande di licenza per nuove costruzioni siano o no in contraddizione col piano regolatore. Ad ogni modo, dopo i chiarimenti avuti dall'onorevole Sottosegretario, non insisto nella mia proposta.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei aggiungere che il disegno di legge comprende un'ulteriore norma cautelativa in quanto la sospensione della concessione della licenza è limitata al massimo a due anni, e ciò perchè, nell'ipotesi che l'approvazione del piano regolatore da parte del Ministero venisse eccessivamente dilazionata, non ne derivi un danno troppo grave ai privati colpiti dal divieto di eseguire nuove costruzioni o trasformazioni.

FERRARI. Codesto termine è forse eccessivamente breve.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Costituirà un incitamento perchè i piani regolatori vengano approvati entro due anni.

PISCITELLI. Mi chiedo per quale motivo è necessario che trascorra un così lungo periodo di tempo fra l'approvazione del piano rego-

latore da parte del Consiglio comunale e l'approvazione del Ministero, tanto più che tale ritardo, impedendo l'attuazione del piano, aggrava la situazione di deficienza di case che affligge tutto il Paese.

PRESIDENTE. Il piano regolatore deve necessariamente essere sottoposto a una lunga trafila di esami e di pareri da parte di numerosi organi: dopo la deliberazione del Consiglio comunale, il piano regolatore deve essere approvato dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio provinciale di sanità, interessato per la parte igienica, per passare infine al Ministero dei lavori pubblici, il quale a sua volta deve consultare il Consiglio superiore dei lavori pubblici, oltre al Genio civile ecc. Ciò spiega i ritardi lamentati.

PISCITELLI. Poichè tale complessa e ingombrante procedura ha carattere puramente burocratico, senza che sia giustificata da motivi concreti, dovrebbe, a mio avviso, essere adeguatamente snellita e semplificata.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il problema posto dal senatore Piscitelli rientra nell'ambito della legge urbanistica oggi in vigore.

Allo stato attuale della legislazione gli organi che debbono pronunciarsi sul piano regolatore sono quelli che ha ricordato l'onorevole Presidente: vi è in primo luogo la deliberazione del Comune, che deve essere approvata dalla Giunta provinciale amministrativa; il progetto passa quindi al Ministero, che, prima di approvarlo, deve consultare il competente ufficio del Genio civile, indi il Provveditorato alle opere pubbliche, il Consiglio provinciale di sanità, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Sovraintendenza ai monumenti ecc., ossia tutti quegli organi che possano avere interesse all'approvazione di un determinato piano regolatore. Come è ovvio, tutte queste operazioni esigono un periodo di tempo notevole.

PISCITELLI. Si tratta di formalità.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ciò non è esatto: si tratta di ben altro che di mera formalità. Ad esempio, se da parte della Sovraintendenza ai monumenti viene mossa una obiezione, è necessario apportare al piano regolatore la modifica relativa, il che prolunga l'iter della pratica.

PISCITELLI. Se la legge stabilisce che debbano essere tanti e così diversi gli organi che debbono esprimere il loro parere, non potrebbe il Comune, che ha formulato il piano regolatore, farne altrettante copie da mandare a tutti gli organi interessati, in modo che essi lo studino contemporaneamente, esprimendo il loro parere favorevole o muovendo le loro obiezioni? Ciò consentirebbe al Ministero di approvare il piano regolatore nel giro di qualche mese.

Vorrei pregare il Governo di mettere allo studio il problema, cercando di ridurre od eliminare quegli intralci burocratici che affliggono purtroppo tutti i settori dell'attività del Ministero dei lavori pubblici.

MARTINI. Proprio per le ragioni che sono state esposte dall'onorevole Sottosegretario, ritengo che il Ministero non possa approvare il piano regolatore entro il limite di due anni. Non vorrei pertanto che il disegno di legge, una volta approvato, si rivelasse inoperante, dato che esso, trascorso il periodo di due anni, consente ai privati di procedere a nuove costruzioni. Mentre infatti finora il sindaco poteva, in qualsiasi momento, intervenire vietando la nuova costruzione, sentito il parere della commissione edilizia, in futuro, passati due anni dall'adozione del piano, i privati potrebbero costruire liberamente in spregio alle disposizioni del piano stesso.

Pertanto riterrei opportuno che venisse soppressa la norma che prevede la decadenza della sospensione della concessione delle licenze dopo due anni dall'approvazione del piano da parte del Consiglio comunale.

TOMMASINI. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla distinzione esistente tra piani di ricostruzione e piani regolatori. Ora, nelle città che hanno subito durante la guerra massicci bombardamenti e che hanno sofferto grandi distruzioni, le quali hanno operato fatalmente degli squarci nei complessi edilizi, le amministrazioni comunali hanno ritenuto opportuno, secondo me con giusta ragione, di inserire il piano di ricostruzione nel piano regolatore e viceversa, il che evidentemente è stato causa di perdita di tempo nell'approvazione del piano regolatore.

Inoltre i frequenti cambiamenti delle amministrazioni comunali hanno provocato l'intro-

duzione di modifiche successive nella formulazione dei piani. Non solo, ma, per citare il caso specifico di Mestre, il piano regolatore è stato studiato e approvato dal Comune, ma ad esso il Magistrato alle acque e il Genio civile si sono manifestati nettamente contrari. Da questa situazione derivano le interferenze dei proprietari privati che prendono l'iniziativa nella ricostruzione, spesso prescindendo dal piano regolatore.

Concludendo, dichiaro di approvare il disegno di legge. In particolare, ritengo che il periodo di due anni possa costituire sprone per l'approvazione più sollecita dei piani regolatori. Prego il rappresentante del Governo di tenere presente i casi in cui il piano di ricostruzione ed il piano regolatore si inseriscono l'uno nell'altro, in maniera che ciò non debba costituire, come per Cosenza e per Mestre, motivo di maggiori ritardi.

MARTINI. Insisto perchè sia soppresso il termine di due anni per la sospensione delle licenze, anche per le ragioni adottate dal collega Tommasini, cioè perchè non si venga a creare una diversità di trattamento per i piani regolatori e per i piani di ricostruzione.

BUIZZA. Mi sia consentito di citare il caso della mia città, cioè Brescia, il cui piano regolatore, approvato dal podestà nel 1934, trasmesso poi al Ministero e sottoposto a tutti gli esami previsti dalla legge urbanistica, venne ancora riesaminato nel 1940 per apportarvi alcune varianti. Per quanto esso non fosse stato bocciato, trascorsero inutilmente sei anni dal 1934 al 1940, senza che si addivenisse all'approvazione definitiva. È venuta la guerra, e quel piano regolatore è rimasto ineseguito. Oggi finalmente il progetto è stato ultimato e dovrà presto essere sottoposto nuovamente all'esame dell'Amministrazione comunale per l'approvazione. Nel frattempo però i privati hanno ricostruito, nè il Comune poteva vietare di eseguire lavori durante gli ultimi diciotto anni, in cui si è attesa l'esecuzione del piano regolatore.

Certo è che, con la disposizione riguardante il termine dei due anni, la legge non avrà che una efficacia limitata. Comunque sarebbe opportuno, a mio avviso, approvare la legge così com'è, lasciando ai sindaci la facoltà di applicarla con elasticità secondo i casi specifici.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare che il limite di due anni proposto nel disegno di legge dovrebbe già in un certo senso impegnare il Ministero a sbrigare entro tale termine le pratiche necessarie per l'approvazione dei piani regolatori, dato che proprio il Ministero è il maggiore interessato. Il fatto stesso che vi siano state due proposte completamente opposte, poichè da una parte si è detto che due anni sono pochi e dall'altra che sono troppi, dimostra che è stata battuta la strada di mezzo, la quale quindi è da ritenersi la più opportuna.

Prego pertanto la Commissione di approvare il disegno di legge così com'è, nella convinzione che il termine di due anni potrà costituire un valido stimolo per gli organi competenti perchè sbrighino nel termine previsto le pratiche necessarie.

BUIZZA. Desidero esprimere l'auspicio che la discussione oggi svoltasi serva anche come stimolo per la revisione della legge urbanistica.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Tale voto è già stato espresso nella relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Domando al senatore Martini se insiste nella sua proposta di soppressione del terzo comma dell'articolo unico.

MARTINI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Camangi, secondo le quali il Ministero entro il limite di due anni procederà all'approvazione dei piani regolatori, dichiaro di non insistere sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

**« Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato col decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 » (N. 2586).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici,

approvato col decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tommasini.

TOMMASINI, *relatore*. Prima di entrare nel merito del disegno di legge, che d'altronde ritengo possa essere senz'altro approvato, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che ogni tanto le Commissioni parlamentari e la stessa Assemblea sono chiamate a discutere ed approvare dei disegni di legge i quali, come questo in esame, sono destinati a sanare talune imperfezioni di leggi precedenti. Parlando in Senato sul bilancio dei trasporti il 13 luglio 1950, ebbi occasione di raccomandare all'onorevole Lucifredi, citando proprio questo disegno di legge, che il problema fosse tenuto nel debito conto in sede di riforma della burocrazia. In quella circostanza dicevo (e lo ho fatto presente anche ai dirigenti del Ministero delle poste e telecomunicazioni) che se si preparasse contemporaneamente al testo legislativo anche il relativo regolamento sarebbe possibile porre subito riparo alle eventuali lacune della legge stessa.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame e alla nostra approvazione riguarda (lo dice l'intestazione) « Modifiche ed integrazioni all'ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato col decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504 ». Con tale decreto legislativo n. 504 venne a crearsi, per le categorie di personale previste nel presente disegno di legge, che integra il precedente decreto legislativo, una situazione particolarmente ingrata, che il disegno di legge presentato alla Commissione tende a sanare.

Il provvedimento in esame si riferisce ad un certo numero di dipendenti di categoria B dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, i quali prestarono servizio nei ruoli speciali, muniti del regolare titolo di studio, cioè di diploma di studi medi superiori, ma che, al momento dell'inquadramento nei ruoli normali, non videro valutato tale servizio come reso nel gruppo B, in quanto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, stabiliva bensì che il servizio prestato nei ruoli speciali di tabella A e B doveva essere considerato come

reso nei ruoli normali, ma non fissava i gruppi nei quali esso doveva intendersi effettuato. Il disegno di legge in discussione colma tale lacuna disponendo che il servizio prestato, prima dell'inquadramento, nel gruppo *B* dei ruoli speciali debba essere valutato come servizio di ruolo di gruppo *B*, quando gli interessati siano in possesso di determinati requisiti. Inoltre, poichè una parte degli impiegati in questione, che mal tolleravano la loro posizione di incertezza, preferirono optare per il gruppo *C* anzichè per il grado *X* del gruppo *B*, ed in quel gruppo furono inquadrati, nonostante avessero i titoli per l'inquadramento nel gruppo superiore, con l'articolo 2 si concede a costoro la facoltà di revocare la loro opzione e di essere inquadrati nel gruppo *B*, ponendoli però nel ruolo successivamente a coloro che optarono per il gruppo *B* in sede di primo inquadramento.

In considerazione dei motivi che hanno ispirato il disegno di legge, ne propongo l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Agli effetti delle promozioni di cui all'articolo 9 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 21, quarto comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, il servizio che il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici inquadrato nei ruoli istituiti dal decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, abbia prestato, prima dell'inquadramento, nelle tabelle *A* e *B* di cui all'articolo 2 del regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, modificato dal regio decreto 19 luglio 1941, n. 943, con le qualifiche di impiegato amministrativo contabile od equiparato, capo ufficio interurbano, tecnico di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> classe, dirigente tecnico e dirigente di commutazione, è considerato quale servizio di ruolo di gruppo *B*, purchè tale servizio sia stato prestato con il possesso del titolo di studio di cui alla lettera *b*) dell'articolo 16 del regio de-

creto 11 novembre 1923, n. 2395, ovvero sia stato prestato da impiegati trovantisi nelle condizioni previste nella lettera *b*) dell'articolo 3, n. 2, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.

Per due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi del personale inquadrato nel ruolo di gruppo *B* ai sensi del citato decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, articolo 3, n. 2, lettera *b*), il quale, alla data predetta di entrata in vigore della presente legge, rivesta un grado superiore all'*VIII*, il periodo di anzianità normalmente richiesto per l'avanzamento è ridotto di un anno e mezzo.

(È approvato).

#### Art. 2.

Al personale che, avendo facoltà di optare per l'inquadramento al grado *X* del gruppo *B* ai sensi del n. 2, lettera *b*), e dell'ultimo comma dell'articolo 3, nonché della lettera *a*) dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, richiese di essere sistemato nel gruppo *C*, è concessa la facoltà di chiedere per iscritto, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nel gruppo *B* ai sensi delle disposizioni citate e con effetto dalla data di entrata in vigore delle stesse.

L'inquadramento sarà effettuato in base a scrutinio di merito con le norme di cui all'articolo 3, n. 2, lettera *a*), del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.

Per il personale che sarà inquadrato a norma del comma precedente, si intendono annullati dall'inizio i provvedimenti di inquadramento e di promozione nel gruppo *C*, e si intende esclusa la corresponsione di qualsiasi assegno *ad personam* in dipendenza degli stessi, restando però salvi i loro effetti economici fino all'ultimo giorno del mese di emanazione del decreto relativo all'inquadramento nel gruppo *B*. Il personale prenderà posto in ruolo, nell'ordine dello scrutinio di merito, dopo quello che, avvalendosi della facoltà di cui al primo comma, optò per il gruppo *B* in sede di primo inquadramento.

(È approvato).

---

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 143<sup>a</sup> RIUNIONE (29 ottobre 1952)

---

Art. 3.

Per il personale collocato nel gruppo C, ai sensi dell'articolo 6, comma quarto, del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, i limiti di anzianità per la promozione al grado XI di tale gruppo, richiesti dall'articolo 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, quale ri-

sulta modificato dall'articolo 5 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367, sono ridotti di tre anni.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.